

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE

PON di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema

Ob.1 2000-2006

FSE IT 161 PO 001

Adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) n.635

del 22 marzo 2001

Misura II.1 Azione D

“Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra
l'economia del Mezzogiorno e gli Italiani residenti all'estero”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

MODALITA' E TERMINI DI RIFERIMENTO

ANNUALITA' 2002

1. RIFERIMENTI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATORI

Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (MAE-DGIEPM) è titolare, giusta la Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13 marzo 2002, dell'Azione di Sistema “D” denominata: ‘Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli Italiani residenti all'estero’ prevista dalla Misura II.1 del Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema” Ob.1 (PON ATAS) FSE IT 161 PO 001 adottato dalla Commissione Europea con Decisione

C (2001) del 22 marzo 2001 e dal relativo Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 26 luglio 2001.

Il PON recepisce gli indirizzi definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 per l'Obiettivo 1 (Decisione CE (2000) n° 2050 del 1 agosto 2000) e previsti dal Regolamento CE n. 1260/99 pubblicato nella GUCE serie L 193 del 29 luglio 1999 e dal Regolamento CE n 1784/99 pubblicato nella GUCE serie L 213 del 13 agosto 1999.

Per una corretta ed efficace realizzazione degli interventi previsti dalla suddetta Azione di Sistema ed il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il MAE - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie collabora con le Regioni dell'Ob.1 per la definizione delle priorità regionali da conseguire con le attività, le procedure di selezione delle proposte, la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione dei progetti che verranno approvati.

Il presente documento delinea gli obiettivi e le modalità generali di accesso ai finanziamenti previsti per quanto riguarda la prima annualità degli Interventi a carattere regionale previsti dal suindicato Complemento di Programmazione.

2. CARATTERISTICHE DELL'AZIONE DI SISTEMA

2.1 OBIETTIVI GENERALI

Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (MAE-DGIEPM) intende promuovere, nell'ambito della precitata Azione “D” del PON ATAS, interventi destinati alla valorizzazione degli italiani residenti all'estero nella qualità di partner dei processi di internazionalizzazione delle Regioni dell'Ob.1 dell'Italia finanziando progetti da attuarsi in ambito regionale.

Tale finalità generale risponde all'esigenza di migliorare il sistema di sviluppo locale delle Regioni del Mezzogiorno attraverso un approccio che prevede i seguenti obiettivi strategici:

- a) trasformare il fenomeno dell'emigrazione italiana in fattore di sviluppo locale;
- b) introdurre processi di integrazione tra le politiche di sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno, ed in particolare la Politica dell'internazionalizzazione identificata nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno dell'Obiettivo 1, le politiche della formazione e dell'occupazione, e le iniziative dirette agli italiani residenti all'estero.

2.2 STRATEGIA ATTUATIVA

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi strategici, il MAE-DGIEPM svilupperà, nell'arco di durata del PON ATAS 2000-2006, un programma in più fasi:

FASE A Promozione della progettualità presente sul territorio.

In questa fase verrà sollecitata la capacità degli enti e degli istituti presenti sul mercato di proporre idee e progetti di sviluppo del partenariato tra i soggetti pubblici e privati del sistema istituzionale, economico, culturale, sociale, formativo, ed occupazionale del territorio e gli italiani residenti all'estero.

I progetti presentati saranno oggetto di valutazione da parte delle Regioni e del MAE secondo le modalità di cui al successivo Punto 11. I progetti selezionati godranno di un finanziamento idoneo ad assicurarne la progettazione esecutiva, gli studi di corredo, le attività di sensibilizzazione, di orientamento, di

formazione e di accompagnamento, secondo le modalità appresso specificate e indicate nel formulario di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

FASE B Elaborazione di modelli di intervento a carattere tematico per l'inserimento delle iniziative partenariali nelle Politiche dello Sviluppo regionali.

Successivamente, sulla base della documentazione progettuale pervenuta nell'ambito della Fase A, il MAE, di concerto con le Regioni dell'Obiettivo 1 e sentite anche le Istituzioni nazionali responsabili della programmazione dei Fondi Strutturali, identificherà i settori, le priorità ed i modelli innovativi di collegamento con gli italiani residenti all'estero per curarne il raccordo con le Politiche di Sviluppo, ed in particolare con la Politica dell'internazionalizzazione.

FASE C Progetti pilota.

Al fine di rafforzare l'efficacia dei modelli di intervento individuati, il MAE – DGIEPM promuoverà la realizzazione di progetti pilota interregionali a carattere tematico, attraverso procedure di evidenza pubblica. I risultati dei progetti che saranno realizzati consentiranno, attraverso un processo valutativo, di elaborare linee guida ed orientamenti per la programmazione delle risorse nazionali e comunitarie.

3. TERMINI DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA FASE A

Con riferimento alla prima fase della strategia attuativa sopra descritta, i progetti da finanziare dovranno promuovere il raccordo tra il territorio regionale e gli italiani residenti all'estero in quanto portatori di professionalità rare, di speciali collegamenti con i mercati, di informazioni non correntemente disponibili, di valori e legami culturali unici, in importanti settori come quelli della ricerca applicata, della formazione superiore, della riqualificazione del turismo, della innovazione di prodotto.

In particolare, i progetti dovranno fare riferimento alle seguenti priorità di intervento:

Nuove reti

- creazione di nuove reti partenariali locali per il collegamento con gli italiani residenti all'estero;

Innovazione delle reti esistenti

- sviluppo di nuove metodologie e contenuti tematici che trasformino i collegamenti esistenti con gli italiani residenti all'estero in fattori stabili di sviluppo del territorio.

Le attività da realizzare potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento da attuarsi nel campo istituzionale, economico, culturale e sociale delle Regioni dell'Obiettivo 1:

1. la promozione di reti imprenditoriali tra soggetti economici delle Regioni Ob.1 e soggetti economici espressioni delle Comunità di italiani all'estero;
2. la qualificazione dell'offerta formativa sul lungo periodo attraverso:

- 2.a lo sviluppo di programmi e di metodologie formative in rete tra enti, organizzazioni formative, istituti universitari ed enti ed organizzazioni promossi dalle Comunità di italiani all'estero;
- 2.b la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento rivolte a soggetti associativi o imprenditoriali, promotori o partner di progetti di sviluppo integrato, finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie al coinvolgimento degli italiani residenti all'estero;
- 2.c lo sviluppo di professionalità nell'area della mediazione culturale ed economica capaci di attivare servizi reali per l'internazionalizzazione delle imprese delle Regioni dell'Ob.1 attraverso la promozione di partnership con le Comunità di italiani all'estero;
- 2.d la formazione dei formatori regionali finalizzata allo sviluppo della cooperazione con i Paesi di emigrazione, ed all'applicazione di tecniche e di metodologie di formazione continua e a distanza.

I progetti dovranno svolgersi sul territorio delle Regioni dell'Obiettivo 1 e dovranno prevedere attività coerenti con:

- i compiti ed il campo di applicazione del Fondo Sociale Europeo (artt.1 e 2 del Reg. CE 1784/99),
- le tipologie di attività ammissibili al cofinanziamento del FSE di cui all'art.3 del Reg. CE 1784/99;
- la strategia europea per l'occupazione;
- il Quadro di riferimento nazionale per sviluppare le risorse umane, aumentare e migliorare l'occupazione;
- gli orientamenti annuali nazionali sull'occupazione (NAP);

- la programmazione regionale in materia di internazionalizzazione economica e culturale;
- la programmazione regionale in materia di sviluppo locale nei settori suscettibili di compiere significativi progressi mediante il raccordo con le comunità italiane all'estero;
- la programmazione regionale diretta agli italiani residenti all'estero.

4. DESTINATARI

Destinatari delle attività progettuali indicate al Punto n.2 sono i soggetti dello sviluppo dei territori delle regioni dell'Ob.1, quali:

- regioni
- enti e istituzioni locali e del settore pubblico
- università
- centri di formazione
- organizzazioni di categoria
- strutture camerali

I suddetti destinatari dovranno avere sede e operatività nei territori delle Regioni Ob.1.

Nel rispetto delle caratteristiche dell'Azione di Sistema le persone che parteciperanno alle attività progettuali dovranno ricoprire ruoli significativi nell'ambito degli enti e delle organizzazioni suddette al fine di garantire il trasferimento dell'attività alla propria struttura di appartenenza.

5. PROPONENTI

Per "proponente" si intende l'organismo che presenta il progetto e lo attua, se ammesso al finanziamento.

Possono presentare progetti organismi pubblici e privati, senza fine di lucro, anche in associazione con loro referenti presso le comunità di italiani all'estero, quali:

- Università
- istituti di ricerca,
- enti di formazione,
- organismi preposti alla gestione di iniziative di programmazione negoziata,
- enti bilaterali.

Sono comunque escluse le associazioni non riconosciute.

Potranno essere ammessi al finanziamento anche Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), anche in via di costituzione. In quest'ultimo caso, ciascuna delle componenti dovrà dichiarare, contestualmente alla domanda di finanziamento, l'impegno a formalizzare il raggruppamento, in caso di finanziamento del progetto presentato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa.

Il soggetto proponente deve possedere:

- una comprovata esperienza di almeno tre anni precedenti alla pubblicazione del presente documento, nell'ambito di intervento del progetto presentato;
- la capacità tecnica per la realizzazione del progetto nelle Regioni dell'Ob.1, con riferimento alla risorse professionali ed alle dotazioni strumentali e logistiche (v.punto n.9 lettera d-e).

Nel caso di ATS tale requisito deve essere posseduto dal soggetto capofila.

I proponenti dovranno essere in regola con la normativa in materia di diritti dei disabili (L.n. 68/99).

Ogni progetto presentato può fare riferimento ad uno solo degli ambiti di intervento di cui al Punto 2 del presente Avviso e dovrà riguardare una sola Regione dell'Obiettivo 1.

6. DURATA

I progetti dovranno avere una durata non superiore ai 12 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione di cui al successivo punto 12.

Nel periodo di svolgimento non sono ammesse interruzioni di attività.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse previste nell'ambito dell'Azione "D" della Misura II.1 del PON ATAS per i progetti ammessi a finanziamento ammontano complessivamente ad Euro 14.250.000,00 di cui:

- il 70% a carico del Fondo Sociale Europeo;
- il 30 % a carico del Fondo di Rotazione , ex art.5 della Legge n.183/87.

Il costo globale di ogni progetto non potrà superare Euro 450.000,00.

Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

Le disponibilità finanziarie sono suddivise per Regione secondo la ripartizione definita in sede di partenariato MAE-Regioni di cui all'*Allegato 3* .

8. COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) N. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999, nel Regolamento (CE) N. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo e nello specifico Regolamento (CE) N. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000. In attesa di nuove deliberazioni in tema di costi ammissibili e adempimenti amministrativi, si fa riferimento alle seguenti disposizioni, in quanto applicabili:

- Circolare MLPS n. 98/95, «natura dei costi ammissibili»;
- Circolare MLPS n. 130/95 «natura dei costi ammissibili»;
- Circolare MLPS n. 10/97 «variazioni nelle voci di spesa»;
- Circolare MLPS n. 63/97, «integrazioni circ. 10/97»;
- Circolare MLPS n.2400/97, «adempimenti concernenti la documentazione»;
- Circolare MLPS n. 101/97, «congruità dei costi»;
- Circolare MLPS n. 67/97 «vademecum sulla gestione ed il controllo»;
- Lettera Circolare MLPS n. 52322 del 5.8.98, «vidimazione dei registri»;
- Lettera Circolare MLPS n. 59169 dell'11.9.98 «rendicontazione di spese per attività di tipo non tradizionale, cofinanziate dal FSE»;
- Lettera Circolare MLPS n. 59757 del 14.9.98 «costo orario operatori»;
- Circolare MLPS n. 43/99, «FAD»;
- Lettera Circolare MLPS n. 79860 dell'8.11.99 «cessioni di credito».

Le voci di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo sono classificate nel piano finanziario del Formulario allegato.

9. DOCUMENTAZIONE

I progetti dovranno essere presentati con la seguente documentazione:

- a) Domanda di richiesta di finanziamento per il progetto secondo il modello di cui all' *Allegato 1* contenente la dichiarazione, che per il medesimo progetto non è stato richiesto cofinanziamento nell'ambito del FSE, di altri programmi o iniziative comunitarie o a valere su fondi nazionali.

La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed autocertificata ai sensi della Legge 15/68 e successive

modificazioni ed integrazioni. Nel caso di ATS (costituita o costituenda) la domanda sarà firmata dal legale rappresentante del soggetto capofila.

b) Formulario di progetto, comprensivo di piano finanziario, di cui all'Allegato 2.

c) Documentazione a carattere normativo e regolamentare che dovrà essere prodotta dal proponente, e nel caso di ATS (costituenda o costituita) dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento:

1. per le imprese certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in collegamento con la Prefettura, per le associazioni il certificato d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di essere in regola con obblighi derivanti dall'osservanza della L.68/99 «norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di essere in regola con i versamenti fiscali e contributivi.

Nel caso di ATS in via di costituzione, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte di ogni soggetto del raggruppamento, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento stesso entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa. In tale dichiarazione dovrà essere indicato l'ente capofila.

d) Documentazione attestante la capacità tecnica del proponente, che, nel caso di ATS (costituenda o costituita) dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento:

1. Curricula del personale da impegnare nel progetto, con particolare riferimento alle figure-chiave come il capo progetto, il coordinatore, il tutor, i progettisti e i docenti;
 2. Indicazione delle sedi operative da utilizzare nel progetto;
 3. Elenco delle principali commesse relative alle attività realizzate negli ultimi tre anni, con la specificazione del committente, della durata e del valore economico nell'ambito di intervento del progetto proposto.
 4. Dati relativi al bilancio patrimoniale ed al fatturato degli ultimi tre anni.
- e) Documentazione attestante la capacità partenariale del proponente o dell'ATS (costituenda o costituita) :
1. Collegamenti realizzati con i Paesi esteri dove risiedono gli italiani con l'indicazione dei soggetti coinvolti e delle attività svolte in partenariato;
 2. Lettere o dichiarazioni di adesione dei partner di progetto in ambito nazionale, regionale ed estero.

10. AMMISSIBILITA'

Prima di essere sottoposti al processo di valutazione di cui al punto 11 verrà verificata in via amministrativa la regolarità della documentazione pervenuta.

In particolare, non saranno considerati ammissibili i progetti:

- pervenuti al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie oltre i termini indicati al punto 15;
- privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'Allegato 1, firmata dal legale rappresentante;
- privi del formulario compilato di cui all'Allegato 2;

- privi delle dichiarazioni di cui all'art. 9 punto" c" nn. 2 e 3 , nel caso il proponente sia una costituenda ATS, o privi dell'atto di costituzione di ATS regolarmente registrato.

11. SELEZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 10 procede alla valutazione dei progetti ammessi avvalendosi di un Comitato Tecnico nominato con apposito Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie.

Il processo di valutazione si svolge in due fasi.

Nella prima fase, il Comitato Tecnico:

- acquisisce i pareri delle Amministrazioni Regionali di cui al punto 15;
- valuta la presenza dei requisiti di cui al punto 4 del presente Avviso;
- esamina i seguenti altri requisiti:
 1. presenza dei certificati e della documentazione i cui al punto 9;
 2. durata del progetto non superiore ai 12 mesi;
 3. contributo pubblico richiesto non superiore al limite indicato al punto 7;
 4. realizzazione degli interventi nell’ambito territoriale di una delle 6 Regioni dell’Obiettivo 1;
 5. realizzazione del progetto in uno solo degli ambiti di intervento di cui al punto 2;
 6. Capacità tecnica e finanziaria rilevabile dalla documentazione presentata.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati è causa di esclusione del progetto dal finanziamento.

Nella seconda fase, i progetti dichiarati ammissibili vengono sottoposti ad una valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio massimo
Coerenza del progetto con gli obiettivi e le indicate nel presente avviso: impatto sulla effettiva creazione di legami stabili tra le Regioni dell'Ob.1 e le Comunità degli italiani all'estero utili allo sviluppo del Mezzogiorno.	100
Sostenibilità del progetto espressa mediante la dimostrazione di affidabili previsioni economiche a regime	100
Capacità tecnica e capacità partenariale del proponente	100
Qualità del partenariato attivato per l'attuazione del progetto in ambito nazionale e internazionale	100
Coerenza del progetto con la programmazione e la normativa comunitaria, nazionale e regionale del FSE	150
Qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione	100
Innovatività delle soluzioni progettuali	100
Qualità dell'impatto atteso sul territorio di riferimento	100
Capacità di trasferimento dei risultati del progetto	50
Coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale	100
PUNTEGGIO MASSIMO GLOBALE	1000

Il Comitato Tecnico, al termine della valutazione, redige sei graduatorie regionali. Ciascuna graduatoria regionale prevede una sezione che comprende i

progetti valutati ed ammessi a finanziamento, ed una sezione che comprende i progetti valutati e non rientranti nel finanziamento per esaurimento dei fondi disponibili.

12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento saranno definiti in una successiva convenzione, che sarà sottoscritta tra il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie e il soggetto finanziato (soggetto attuatore).

Nel caso in cui il soggetto attuatore si identifichi con una costituenda ATS, la costituzione di quest'ultima deve avvenire nei modi di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, pena l'esclusione dal finanziamento.

Le attività dei progetti dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, pena la revoca del finanziamento e concludersi entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione.

Il soggetto attuatore deve assicurare, pena la revoca del finanziamento, «l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento» (Reg. CE n. 1260/99, art. 34, punto 1, lett. e), correlati alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte.

A tal fine il soggetto attuatore dovrà utilizzare il programma applicativo, fornito dal MLPS, per la gestione finanziaria ed il controllo delle attività e, in ogni

caso, dovrà predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere effettuate per verificare l'effettività e la congruità della spesa sostenuta durante lo svolgimento del progetto.

13. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

I pagamenti avverranno secondo le procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione Europea, come stabilito dall'art. 32 del Regolamento (CE) N. 1260/99 del Consiglio dell'Unione Europea.

In particolare, le risorse finanziarie saranno corrisposte sotto la forma di primo acconto, di rimborsi intermedi e pagamento a saldo. I rimborsi intermedi si riferiscono alle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore che devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

I pagamenti corrisposti in acconto e con rimborsi intermedi dovranno essere garantiti da apposite fidejussioni di pari importo salvo particolari condizioni previste dalla legge.

I rimborsi a saldo pari al 20% del costo complessivo del progetto saranno erogati solo a conclusione del progetto e dopo la verifica del rendiconto complessivo delle spese del progetto con riferimento alla previsione dei costi approvata ed all'ammissibilità delle spese al FSE.

Il MAE-DGIEPM effettuerà, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i controlli ex ante, in itinere ed ex post del progetto finanziato come previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale.

14. AIUTI DI STATO

I contributi eventualmente configurabili come aiuti di Stato sono concessi unicamente secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 68/2001 della

Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

15. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il plico contenente la documentazione di cui al punto 9, la domanda di finanziamento di cui all'Allegato 1 ed il formulario di presentazione del progetto di cui all'Allegato 2, debitamente compilato, dovrà pervenire in busta chiusa al **Ministero degli Affari Esteri – Ufficio Corrieri - Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma- entro le ore 14,00 del cinquantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente documento sulla Gazzetta Ufficiale.** Non fa fede il timbro postale di spedizione. Se il cinquantesimo giorno coincide con un giorno festivo, la data ultima di presentazione sarà quella del giorno successivo.

Sulla busta dovranno essere apposte le seguenti scritte:

- Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie – Ufficio II
- "Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema Obiettivo 1, Misura II.1, Azione D”;
- l'indicazione del mittente;
- la dicitura: **"NON APRIRE"**.

Entro la stessa data una copia del progetto (domanda e formulario) dovrà essere inviata agli Uffici della Regione di riferimento sul cui territorio si svolgerà l'attività proposta (vedi allegato n.4).

Gli estremi di detto invio dovranno essere comunicati tempestivamente all'indirizzo del Ministero degli Esteri sopra riportato via fax al n. 06/36918675.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

Le Regioni dell'Ob.1 destinatarie di progetti dovranno formulare un parere in merito alla coerenza del progetto rispetto al territorio e alla programmazione di propria competenza, il quale dovrà pervenire in originale al **Ministero degli Affari Esteri – Ufficio Corrieri - Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma -** entro l'ottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente documento sulla Gazzetta Ufficiale.

Sulla busta dovranno essere apposte le seguenti scritte:

- Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie – Ufficio II
- "Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema Obiettivo 1, Misura II.1, Azione D";
- l'indicazione del mittente;
- la dicitura: "**NON APRIRE**".

Al fine di consentire a questa Amministrazione un più rapido esame del suddetto parere sarà opportuno anticiparlo via fax al n. 06/36918675.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Copia degli atti e degli allegati potrà essere ritirata presso il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie Ufficio II - Piazzale della Farnesina - 00194 Roma- previa esplicita richiesta via fax al n. 06/36918675 o tramite i seguenti siti:

- www.esteri.it/opportu/gare/index.htm
- www.europalavoro.it/avvisi_nazionali_FSE.asp

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta via fax al medesimo numero,
non si forniranno risposte verbali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Min.Plen. Stefano Ronca